

**ORDINANZA**

sul ricorso 21615-2021 proposto da:

CARMELO, titolare dell'omonima Impresa Individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI, 91, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SARGENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO SCAMMACCA;

*- ricorrente -*

*contro*

FALLIMENTO

CARMELO, BANCA IFIS SPA;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 1485/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

**Rilevato che:**

1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha respinto il reclamo *ex art. 18 l.fall.* proposto da Carmelo contro la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, quale titolare dell'omonima impresa individuale, su ricorso della Banca Ifis s.p.a.;

1.1. – avverso detta decisione Carmelo ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi; gli intimati non hanno svolto difese;

2. – dopo il deposito della proposta *ex art. 380 bis c.p.c.* è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata.

**Considerato che:**

2.1. – il primo motivo lamenta *«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2; 15, comma 4 e 18, comma 10, l.fall., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.»*, per avere la corte d'appello escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni Irpef e dei modelli Iva relativi ai tre esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento (apparentemente 2017-2018-2019), in quanto «atti unilaterali»; in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo *ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.*, in relazione al mancato esame della documentazione contabile prodotta dal reclamante al fine di dimostrare la propria non assoggettabilità a fallimento, per mancato superamento delle soglie dimensionali *ex art. 1, comma 2, l.fall.*;

2.2. – il secondo mezzo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo, *ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.*, in relazione *«all'erroneo convincimento che gli allegati registri delle fatture di vendita e di acquisto, relativi ai medesimi tre esercizi, fossero inidonei a dimostrare il non superamento delle soglie di fallibilità»*;

2.3. – con il terzo, rubricato *«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 l.fall., in ogni caso: travolgimento del capo di sentenza per effetto dei vizi dedotti nei precedenti motivi»*, si deduce l'irrilevanza dell'accertamento dello stato di insolvenza per le imprese cd. “sotto soglia”;

2.4. – il quarto deduce infine la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.» in quanto, essendo errata la decisione, è altresì errata la condanna alle spese del reclamante;

3. – i primi due motivi sono fondati, con assorbimento dei restanti due;

3.1. – per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il debitore può fornire la prova della non fallibilità *ex art. 1, comma 2, l.fall.*, anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 21188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018);

3.2. – risulta perciò erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore - tanto più trattandosi di imprenditore individuale - solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio;

4. – segue la cassazione con rinvio, anche per la statuizione sulle spese;

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi due motivi, con assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre 2022